

nella cartella clinica/ambulatoriale

## INFORMATIVA AI GENITORI PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI DI ETÀ MINORE

F

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(ex art. 47 DPR 18.12.2000, n. 445)

Secondo il codice civile la responsabilità genitoriale sui figli minori è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, co. 2° c.c.) o da un solo genitore se l'altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla responsabilità genitoriale.

Nei casi di comuni trattamenti sanitari (visite, medicazioni, ecc.), che non comportino rischi per il minore, è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori, in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 c.c.): in questi casi il consenso comune è considerato implicito.

Di seguito si ricordano i principi di legge inerenti quanto in discussione.

## Art. 155 codice civile (Provvedimenti riguardo ai figli)

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ... ... omissis.

## Art. 316 c.c. (Esercizio della responsabilità dei genitori)

Il figlio è soggetto alla responsabilità dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La responsabilità è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

#### Art. 317 c.c (Impedimento di uno dei genitori)

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della responsabilità è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.

USS Medicina Legale Cod.All.4PSp1PG3MQ7 "Informativa ai genitori per l'espressione del consenso alle prestazioni sanitarie per i figli di età minore e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (ex art. 47 DPR 18.12.2000, n. 445)



#### **DA CONSERVARE**

# nella cartella clinica/ambulatoriale

Alla luce di quanto sopra, io sottoscritto/a			
nato/a a Pro	v, il		, residente nel Comune
di Prov	7, in	via	n°
consapevole delle <b>responsabilità</b> e delle <b>sanzion</b> attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia pers	_	•	t. 76 del DPR 445/2000 per
DIC	HIARO		
1) di essere genitore del minore			
nato/a a			
2) di aver preso atto e compreso le disposizion minorenni di età, riportate nel presente modulo	_	olano l'espressi	one del consenso per i figli
3) che il mio stato civile è il seguente:			
□ celibe/nubile □ coniugato/a □ in unione	civile	vedovo/a □	separato/a □ divorziato/a
in situazione di:	□ genitor	e affidatario	□ genitore non affidatario
4) che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del c.o. l'attestazione del proprio consenso, poiché a			può firmare il modulo per
□ lontananza, □ impedimento, □ altro (specifica	are):		
5) che, ai fini dell'applicazione della L. 54/2006 - affidamento condiviso dei figli, art. 1 (Modifiquestioni di ordinaria amministrazione, il giudio	iche al co	dice civile), lin	1 0
□ che esercito la responsabilità genitoriale <b>sep</b> a	ıratament	te	
6) altro:			
Letto, confermato e sottoscritto.			
Bergamo, li			
Il/la dichiarante (firma)	_		
	****		
(Art. 38 TU sulla documentazione amministrativa	- DPR 44	5/2000)	
La presente istanza è stata firmata dall'interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di u			
Firma del Sanitario:	_ (matr	)	